



Unione di Comuni
Valmarecchia

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con delibera di Consiglio Unione n. del / /2024

In vigore dal 1° febbraio 2024

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art.2 Tipologia delle entrate
- Art.3 Aliquote, tariffe e prezzi
- Art.4 Agevolazione, riduzioni ed esenzioni
- Art.5 Rapporti con i cittadini

TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

Capo I- Gestione delle entrate

- Art.6 Soggetti responsabili delle entrate
- Art.7 Forme di gestione

Capo II – Riscossione ordinaria delle entrate

- Art.8 Regole generali per la riscossione
- Art.9 Attività di verifica e di controllo
- Art.10 Poteri ispettivi
- Art.11 Omissione e ritardo dei pagamenti
- Art.12 Importi mini riscossione ordinaria e rimborsi
- Art.13 Rimborsi per entrate extratributarie
- Art.14 Compensazioni tra crediti e debiti non tributari diversi

TITOLO III – RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

- Art.15 Attività di riscossione coattiva
- Art.16 Recupero bonario
- Art.17 Accertamento esecutivo patrimoniale
- Art.18 Riscossione coattiva
- Art.19 Interessi moratori
- Art.20 Costi di elaborazione e notifica
- Art.21 Rateizzazione ai sensi dell'art.26 L.689/1981
- Art.22 Rateizzazione ai sensi dell'art.19 D.P.R.602/1973 (per somme iscritte a ruolo)
- Art.23 Importi minimi
- Art.24 Disposizioni finali

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate non tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 15/12/1997.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate dell'Unione; inoltre individua competenza e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel vigente regolamento di contabilità per quanto non direttamente già disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale.

Articolo 2

Tipologia delle entrate

1. Le entrate non tributarie, se non disciplinate da appositi regolamenti, sono regolate, in via generale, dal presente Regolamento, salvo disposizioni specifiche, adottate secondo i principi dell'ordinamento nazionale.
2. Costituiscono entrate dell'Unione, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dell'Ente, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e qualsiasi altra somma spettante all'Unione per disposizione di leggi e regolamenti, a titolo di liberalità, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali.

Articolo 3

Aliquote, tariffe e prezzi

1. Al Consiglio dell'Unione compete la disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio.
3. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

Articolo 4

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Con deliberazione dell'organo competente sono disciplinate le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate o del regolamento disciplinante le prestazioni sociali agevolate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in conformità a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Le agevolazioni devono rispondere ai criteri di equità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

3. Le agevolazioni sono concesse, con determinazione del Dirigente/Responsabile di Servizio competente in materia previa verifica dei requisiti richiesti, su istanza dei soggetti beneficiari e, se ciò consentito dalla Legge, o dalle norme regolamentari.

Articolo 5

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di leale collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Titolo II

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

CAPO I- GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo, di seguito chiamati "Responsabili".
2. Il Responsabile cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come è previsto dall'art. 179 del D.Lgs 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
3. Per le entrate patrimoniali la responsabilità della gestione e della eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva, così come disciplinata al successivo art. 18, fa capo al Responsabile competente per materia (di cui all'art. 9 del vigente Regolamento di contabilità), così come previsto al comma 1 del presente articolo. I ruoli vengono compilati sulla base di proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione. In particolare il Dirigente/Responsabile dell'entrata non tributaria:
 - a) accerta l'entrata ai sensi del successivo articolo 18, con specifico atto di competenza;
 - b) esegue le attività di eventuale sollecito bonario nei confronti del debitore;
 - c) cura le attività di riscossione coattiva, anche avvalendosi del supporto in staff di altri uffici o settori dell'Ente o dei Comuni aderenti all'Unione, sia a mezzo di ingiunzione/ruolo che a mezzo degli altri strumenti esecutivi di diritto civile, potendone anche sottoscrivere i relativi atti;
 - d) cura il contenzioso relativo all'entrata.
4. Per ciascun procedimento relativo alle entrate non tributarie può essere individuato un responsabile del procedimento. Ove non diversamente disposto il responsabile del procedimento coincide con il Dirigente/Responsabile della relativa entrata.
5. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, come previsto dall'art. 52 lett. b) del D.Lgs.15/12/1997, n. 446, il responsabile di cui al comma precedente vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs 267/2000 e sue successive modificazioni.

Articolo 7

Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione volontaria e coattiva delle altre entrate dell'Unione possono essere utilizzate le seguenti forme di gestione:
 - a. gestione associata con altri enti locali, ai sensi della normativa statale e regionale in materia, e dell'articolo 52, comma 5, del DLgs n. 446/1997;
 - b. affidamento *in house* mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata iscritta all'albo di cui all'articolo 53 del DLgs n. 446/1997, a prevalente capitale pubblico locale partecipata dall'Unione, nel rispetto dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa specifica degli affidamenti *in house* contenuta nel D.Lgs. 36/2023 e nel D.Lgs. 175/2016;
 - c. affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del DLgs n. 446/1997, iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 dello stesso DLgs 446/1997 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
 - d. affidamento mediante concessione agli altri soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del DLgs n. 446/1997 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.
 - e. gestione mediante soggetti preposti alla riscossione nazionale di cui agli articoli 1 e 2, comma 2 del D.L. 193/2016.
3. In caso di gestione affidata all'esterno, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e di regolamenti dell'Ente per i funzionari e dirigenti dell'Unione preposti alla gestione delle entrate.
4. La scelta della forma di gestione deve essere deliberata dall'organo competente, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.
6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporta l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Unione; in ogni caso, il soggetto gestore presta la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.
7. I contratti, le concessioni e gli atti di affidamento inerenti attività comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate possono, se non diversamente disposto da normativa vigente, essere rinnovati qualora ne sussistano, congiuntamente, il pubblico interesse e la convenienza economica.

CAPO II- RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE

Articolo 8

Regole generali per la riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate extratributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si applica la normativa vigente. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento al soggetto riscuotitore, ad esclusione delle somme dovute per le violazioni amministrative di cui al D.Lgs.285/1992 e alla L.689/1981, attraverso i diversi canali di pagamento adottati dall'ente. A titolo esemplificativo, tra le possibili e più significative forme di pagamento adottate e/o adottabili, si elencano le più rappresentative:
 - mediante conto corrente postale intestato all'Unione per specifiche entrate, o al Concessionario;

- mediante disposizioni di giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi;
 - Pagamenti on line, sia attraverso i servizi di home banking, sia attraverso il Nodo dei Pagamenti (Pago PA), mediante carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere dell'Ente, o altro soggetto riscuotitore.
2. In tutti tali casi, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data di effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria (data valuta), a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza, con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" entro un giorno successivo a quello di scadenza medesimo.
 3. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda anche la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate previste al comma 1 sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio.

Articolo 9 **Attività di verifica e di controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241.
3. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del funzionario Responsabile.

Articolo 10 **Poteri ispettivi**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui l'articolo precedente, gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Articolo 11 **Omissione e ritardo dei pagamenti**

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non di materia tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito, secondo quanto stabilito al successivo art.16.

Articolo 12

Importi minimi rimborsi

1. Non si procede ai rimborsi dei crediti di modesto ammontare di qualsiasi natura, qualora l'ammontare non superi l'importo di euro 10,00.

Articolo 13

Rimborsi per entrate extratributarie

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto in forma scritta entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. L'Unione, sussistendone le condizioni, può disporre autonomamente il rimborso a favore del cittadino interessato dandone apposita comunicazione in forma scritta con la quale vengano altresì indicate le modalità del rimborso medesimo. Nel caso in cui il rimborso interessi una pluralità di cittadini la comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione di adeguate informazioni sul sito web dell'Unione e, ove opportuno, da ulteriori forme di pubblicità.
3. Il Responsabile dell'entrata, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e comunica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
4. In caso di accoglimento l'Unione provvede ad effettuare il rimborso entro lo stesso termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura prevista dal presente regolamento con maturazione giorno per giorno a decorrere dal 91° giorno successivo alla presentazione dell'istanza, salvo sospensione dei termini finalizzati all'acquisizione di documentazione e/o informazioni utili alla conclusione del procedimento.
6. Ai rimborsi si applica la disciplina degli importi minimi prevista dall'articolo 12 del presente Regolamento.

Articolo 14

Compensazione tra crediti e debiti non tributari diversi

1. Le obbligazioni non tributarie di cui al presente articolo possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal Codice Civile, sulla base di una espressa richiesta del cittadino. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'Ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
2. L'utente, nei termini di versamento dell'importo dovuto può compensare sulla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altre entrate non tributarie del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. I soggetti che vantano crediti nei confronti dell'Unione in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono altresì avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi a loro carico in ragione di obbligazioni correlate ad entrate non tributarie dell'Unione nei termini di versamento dell'importo dovuto con le seguenti modalità:
 - l'utente deve presentare, entro il termine del 30° giorno antecedente alla scadenza prevista per il pagamento, idonea istanza all'Ufficio che gestisce l'entrata;
 - nell'istanza dovranno essere indicate le generalità del contribuente, compreso il codice fiscale, gli estremi delle somme dovute e dei crediti vantati, nonché le ragioni della spettanza del credito vantato. Il funzionario competente verifica la sussistenza del credito, nonché i calcoli proposti dal contribuente e fornisce idonea comunicazione al contribuente interessato ai fini della compensazione o dell'eventuale rigetto dell'istanza.

4. Per l'accertamento del credito vantato dal cittadino, nei casi previsti dal presente articolo il funzionario competente a ricevere la dichiarazione di compensazione, si avvale degli uffici rispettivamente competenti, che rilasciano, ove ne sussistano con certezza le condizioni, l'attestazione che il credito sia certo, liquido ed esigibile, comunicandone in tale caso l'esatto importo.

Titolo III

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Articolo 15

Attività di riscossione coattiva

1. Il presente Titolo, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti dell'Unione Valmarecchia successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito dell'Unione emessi a decorrere dal 1° febbraio 2024.
2. La riscossione delle entrate dell'Unione - ad eccezione delle violazioni amministrative di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e L.689/1981- è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate dell'Unione Valmarecchia è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate da sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e L.689/1981 è disciplinata dalla normativa speciale di riferimento.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2024 fatta eccezione per quanto riguarda la riscossione delle contravvenzioni stradali.

Articolo 16

Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate afferiscono, ad eccezione delle violazioni amministrative di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sollecita il pagamento tramite lettera entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione, dando al debitore un termine indicativo di trenta giorni per ottemperare.

Articolo 17

Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, diverse da proventi derivanti da sanzioni amministrative, deve essere notificato entro l'anno

successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 18

Riscossione coattiva delle entrate non originate da sanzioni amministrative

1. Decorsi sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1 comma 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) l'Unione di Comuni Valmarecchia;
 - b) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997;
 - c) soggetti preposti alla riscossione nazionale di cui agli articoli 1 e 2, comma 2 del D.L. 193/2016.
5. Il Responsabile dell'entrata patrimoniale individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio Unione e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 19

Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, ad esclusione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs.n.285/92 e L.689/81, esclusi gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di intimazione esecutiva e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 20
Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2023
2. In caso di attivazione delle procedure cautelari e esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti.

Articolo 21
Rateizzazione ai sensi dell'art.26 L.689/1981

1. Il pagamento a rate, ai sensi dell'art. 26 L. 689/1981, di somme dovute per sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni accertate dalla Polizia locale o altra autorità giudiziaria o altro credito dell'Ente potrà essere concesso secondo i seguenti criteri:
 - a. la rateizzazione può essere concessa solo sull'importo di verbali (anche se divenuti titoli esecutivi) per i quali non sia già iniziata la procedura di riscossione coattiva, sull'importo di ingiunzioni emesse dall'Ente e per le quali non sia già iniziata la procedura di riscossione coattiva, su importi di sentenze dell'autorità giudiziaria pronunciate a seguito di opposizione/ricorso avverso verbali/ingiunzioni, per le quali la medesima autorità non abbia disposto e su ogni altra entrate per la quale sia stato emesso accertamento esecutivo patrimoniale;
 - b. la rateizzazione potrà essere concessa su richiesta dal soggetto interessato, qualora il totale della somma complessivamente dovuta per ciascun servizio, per una o più sanzioni ovvero per tipologie diverse di debito nei confronti all'Ente, superi l'importo di €. 200,00;
 - c. il beneficio del pagamento in rate mensili si applica se l'interessato si trova in condizioni economiche disagiate e in una situazione di particolare difficoltà che non gli consente di provvedere al pagamento del dovuto in un'unica soluzione; tale situazione potrà essere dimostrata producendo apposita documentazione ovvero mediante la presentazione di un'autocertificazione da allegare alla richiesta di rateizzazione stessa (allegando, eventualmente, una documentazione specifica). A tale autocertificazione verrà applicato il regime dei controlli previsto dalla normativa, anche attraverso strumenti telematici e di collegamento a banche dati ministeriali;
 - d. la richiesta di rateizzazione deve essere presentata al Responsabile dell'entrata, a pena di decadenza, prima delle procedure di riscossione coattiva tramite ruolo e previo riconoscimento della legittimità dell'accertamento e del debito;
 - e. numero delle rate mensili: fino a 30;
 - f. la concessione del beneficio avverrà per un numero di rate differenziato sulla base della somma della quale si chiede il pagamento a rate secondo la seguente tabella:

Ai sensi dell'art. 26 L. 689/1981	
Importo da rateizzare	Numero massimo di rate
Fino a €. 200,00	Nessuna rateizzazione
da €. 200,01 ad €. 600,00	7
da €. 600,01 ad €. 2.000,00	15
da €. 2.000,01 ad €. 6.000,00	20
oltre €. 6.000,00	30

- g. i presupposti per l'applicazione del beneficio sono comprovati con la presentazione di apposita documentazione ovvero mediante la presentazione di una autocertificazione da allegare alla richiesta di rateizzazione;
- h. l'importo delle rate non potrà essere inferiore a €. 50,00;
- i. sugli importi dovuti (sanzioni più spese di procedimento) saranno applicati gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, da corrispondere all'atto del pagamento della prima rata;
- j. gli interessi saranno da calcolare sul debito originario per il periodo di tempo intercorrente dalla data di scadenza del pagamento dovuto fino al momento di inizio della rateizzazione, nonché sulla quota di debito residuo via via risultante fino alla completa estinzione del debito, da conteggiarsi a partire dalla seconda rata. Gli interessi così calcolati sono da corrispondersi, in unica soluzione, all'atto del pagamento della prima rata;
- k. per ciascun servizio, l'importo minimo rateizzabile può essere determinato anche dalla somma di più verbali o altri titoli esecutivi (ad esempio sentenze) per sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni accertate o qualsiasi altro diverso credito, per i quali non sia già iniziato il procedimento di riscossione coattiva;
- l. il debito può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento per l'importo residuo;
- m. il termine di pagamento di ogni rata viene fissato nel giorno 15 oppure 30 di ogni mese;
- n. il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata potrà comportare l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo, riscuotibile in unica soluzione e il debito non potrà più essere rateizzato;

2. La rateizzazione di cui all'art. 26 L. 689/1981, in ogni caso, non sarà consentita quando:

- si è iniziata la procedura esecutiva;
- siano esistenti a carico del richiedente situazioni di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni o per le quali siano già iniziati gli atti di procedura esecutiva;
- il richiedente risulti già inadempiente e/o moroso per debito, assunto a qualunque titolo, nei confronti dell'Unione di Comuni Valmarecchia;
- l'importo complessivamente dovuto sia inferiore o pari a €. 200,00;

3. Le modalità e i termini per il pagamento delle rate (beneficio concesso ai sensi dell'art. 26 L. 689/1981) saranno determinati secondo la tabella, di cui al comma 1 lettera f); distinta sulla base delle fasce di importo dovuto, con specifici provvedimenti del Funzionario responsabile del Servizio competente, che provvederà altresì all'accertamento delle somme dovute sulla base del beneficio concesso;

Articolo 22
Rateizzazione ai sensi dell'art.19 D.P.R.602/1973
(per somme iscritte a ruolo)

1. Il pagamento a rate, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973, di somme dovute per sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni accertate dalla Polizia locale o altra autorità giudiziaria o altro credito dell'Ente per le quali è stato già intrapreso il procedimento di riscossione coattiva (tramite ruolo o ingiunzione fiscale) potrà essere concesso seguendo i seguenti criteri:
 - a. la rateizzazione può essere concessa solo sull'importo di verbali, ingiunzioni di pagamento, intimazioni esecutive e sentenze già divenuti titoli esecutivi, per i quali sia già iniziata la procedura di riscossione coattiva;
 - b. la rateizzazione potrà essere concessa su richiesta dal soggetto interessato, qualora il totale della somma complessivamente dovuta per ciascun servizio, per una o più sanzioni ovvero per tipologie diverse di debito dovute all'Ente, superi l'importo di €. 200,00;
 - c. il beneficio del pagamento in rate mensili si applica nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del soggetto interessato;
 - d. la ripartizione del pagamento può prevedere fino ad un massimo di settantadue rate mensili;
 - e. la concessione del beneficio avverrà per un numero di rate differenziato sulla base della somma della quale si chiede il pagamento a rate, come da riportato nella seguente tabella:

Ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973	
Importo da rateizzare	Numero massimo di rate
Fino a €. 200,00	Nessuna rateizzazione
da €. 200,01 ad €. 400,00	5
da €. 400,01 ad €. 600,00	8
da €. 600,01 ad €. 1.000,00	12
da €. 1.000,01 ad €. 3.000,00	15
da €. 3.000,01 ad €. 6.000,00	32
da €. 6.000,01 ad €. 20.000,00	50
oltre €. 20.000,01	72

- f. l'importo delle rate non potrà essere inferiore ad €. 50,00;
 - g. sugli importi dovuti saranno applicati gli interessi al tasso previsto dalla legge e applicati, di norma, all'atto del pagamento della prima rata;
 - h. l'importo minimo rateizzabile può essere determinato anche dalla somma di più debiti;
 - i. il debito può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento;
 - j. il termine di pagamento di ogni rata viene fissato nel giorno 15 oppure 30 di ogni mese;
2. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà eventualmente anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
3. Nel caso in cui al medesimo soggetto o ai componenti dello stesso nucleo familiare siano notificati da parte dell'Unione di Comuni Valmarecchia o dei Comuni ad essa appartenenti più atti della riscossione anche se relativi a debiti diversi, o annualità diverse della medesima tipologia di debito, ai fini della determinazione del numero massimo di rate concedibili si tiene

conto dell'ammontare complessivo del debito del soggetto debitore/nucleo familiare alla data di presentazione della richiesta di rateizzazione.

4. L'Ente Unione potrà effettuare, anche a campione, tutti gli accertamenti previsti e consentiti dalla legge al fine di verificare le effettive condizioni economiche del richiedente; di richiedere all'istante, se del caso, tutta l'ulteriore documentazione che risultasse necessaria al fine della definizione del procedimento; di fornire comunque una risposta scritta al richiedente entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, rimanendo impregiudicate le eventuali legittime sospensioni del termine in questione;
5. L'istanza sarà valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti di cui al presente regolamento, dal Funzionario Responsabile del Servizio, che contestualmente ridetermina gli importi dovuti dal contribuente;
6. Il provvedimento del Funzionario Responsabile dovrà essere sottoscritto per accettazione dal contribuente ovvero quest'ultimo potrà, nella richiesta di rateizzazione, accettare in anticipo e senza riserve tutte le condizioni determinate dall'Ente nel provvedimento di concessione del pagamento a rate, con l'impegno di effettuare i versamenti nei tempi e nei modi ivi specificati;
7. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
8. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono nel giorno 15 oppure 30 di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
9. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
10. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di un semestre solare (intendendosi a tal fine i periodi dal 01/01 al 30/06 e dal 01/07 al 31/12) nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
11. Nel caso di calamità naturali o eventi eccezionali il beneficio della rateizzazione è revocato qualora il contribuente ometta il versamento di 6 rate nel corso dell'intero anno. Le eventuali rate non versate vengono spostate in coda al piano di rateizzazione originario che pertanto è aumentato di un numero di rate pari a quelle non versate, anche in deroga alla durata massima del periodo di rateizzazione previsto da Regolamento.
12. In casi particolari ed eccezionali, qualora sussistano elementi meritevoli di tutela, la Giunta Unione su proposta del Responsabile del Servizio cui fa capo l'entrata da recuperare, può disporre il pagamento del debito in un numero di rate superiore a quello stabilito dal precedente comma 1, fermo restando il limite massimo di 72 rate mensili.
13. In casi particolari ed eccezionali, quali gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie o altri gravi eventi di natura straordinaria, la Giunta Unione con propria deliberazione, può incrementare il numero di rate non pagate tali da comportare la decadenza dal beneficio della rateizzazione di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 23 **Importi minimi**

1. Non si procede alla riscossione forzata di pagamento per crediti da recuperare di importo inferiore ad euro 30,00 intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore all'Unione di Comuni Valmarecchia (comprensivo di interessi, spese e altri accessori). Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in futuri atti della riscossione, salvo prescrizione

Articolo 24
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° febbraio 2024.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa statale. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Al contenuto del presente Regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.